OGGETTO: Circolare 34.2025 **Seregno, 10 novembre 2025**

CREDITO D'IMPOSTA 2025 PER BENI STRUMENTALI 4.0 – RIEPILOGO ADEMPIMENTI E DISPOSIZIONI.

La Legge di Bilancio 2025[1] ha introdotto alcune modifiche al credito d'imposta 4.0:

- ha previsto l'esclusione dall'agevolazione dei beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali 4.0 (beni dell'allegato B);
- ha introdotto un **tetto massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati nel 2025 e nel primo semestre 2026,** purché non già "prenotati" entro la fine del 2024.

Il credito d'imposta viene riconosciuto in base **all'ordine cronologico di presentazione di comunicazioni preventive,** attraverso la piattaforma telematica gestita dal GSE.

A seguito di tali novità, il MIMIT con Decreto 15/05/2025 ha predisposto l'apposita modulistica aggiornata.

Situazioni e adempimenti che possono verificarsi nell'anno 2025:

INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2024

INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2025 con versamento di un acconto entro il 31.12.2024

Art. 6. D.L. 29.03.2024, n. 39 - Art. 1, c. 1057-bis e 1058-bis L. 178/2020

Per gli investimenti completati nel 2024 e per gli investimenti completati nel 2025 e per i quali al 31.12.2024 risulta verificata l'accettazione dell'ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.D. 24.04.2024 senza una limitazione delle risorse disponibili.

In particolare, deve essere inviato un modello di prenotazione del 2024 (vecchio modello):

- sia in via preventiva sia in via consuntiva, per gli investimenti effettuati a partire dal 30.03.2024;
- esclusivamente in via consuntiva, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1.01.2023 al 29.03.2024

- **Misura credito di imposta**: 20% fino a 2,5 milioni di euro, 10% per la parte superiore e fino a € 10 milioni e 5% per la parte superiore e fino a € 20 milioni (15% per immateriali con consegna entro il 30.06.2025 fino a € 1 milione).
- **Comunicazione GSE** su vecchi moduli D.M. 24.04.2024.
- **Risorse** non limitate ma controllo dell'Agenzia delle Entrate sull'avvenuta comunicazione.
- **Utilizzo** credito di imposta in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di interconnessione.
- **Codice tributo: 6936** per beni materiali 4.0 e **6937** per beni immateriali 4.0 (consegna entro il 30.06.2025)
- A**nno di riferimento** = anno di completamento dell'investimento.

INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2025

Art. 1, c. 446 L. 207/2024 - Art. 1, c. 1057-bis, L. 178/2020

Per i soggetti che hanno effettuato investimenti **dal 1.01.2025 al 31.12.2025**, ovvero entro il 30.06.2026 a condizione che entro la data del 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il

[1] Legge 30 dicembre 2024, n. 207, c.446

pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito di imposta è riconosciuto nel limite di spesa di € 2.200 milioni.

- **Misura credito di imposta**: 20% fino a € 2,5 milioni, 10% per la parte superiore e fino a € 10 milioni e 5% per la parte superiore e fino a € 20 milioni.
- **Risorse limitate**: l'impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio del modello, con l'indicazione del credito d'imposta prenotato ovvero dell'indisponibilità delle risorse.
- **Utilizzo** credito di imposta in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di interconnessione; occorre **attendere la disponibilità** del credito nel cassetto fiscale.
- **Codice tributo: 7077** per beni materiali 4.0 - **anno di riferimento** = anno di completamento degli investimenti.

Le tre comunicazioni obbligatorie al GSE

Le diverse comunicazioni previste dalla riformulazione del bonus hanno tre diverse finalità. Nel dettaglio:

1. **Comunicazione preventiva**: si tratta di un'istanza che deve essere trasmessa entro il 31 gennaio 2026 e deve contenere tutti i dettagli del soggetto beneficiario, l'ammontare degli investimenti e il valore del credito d'imposta richiesto.
2. **Comunicazione intermedia con acconto**: questa seconda comunicazione è stata introdotta appositamente per il 2025 e dovrà essere inviata entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva per attestare il pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione del bene strumentale oppure, in caso di leasing, il numero/codice contratto e relativa data di sottoscrizione.
3. **Comunicazione di completamento**: infine, la terza comunicazione andrà trasmessa una volta ultimato l'investimento. Il termine ultimo per il suo invio è il 31 gennaio 2026 per gli investimenti completati entro il 31 dicembre 2025, oppure il 31 luglio 2026 per quelli finalizzati entro il 30 giugno 2026.

INVESTIMENTI ENTRO IL 31.12.2024 EFFETTUATI SENZA VERSAMENTO DI UN ACCONTO E INVIO VECCHI MODULI DI PRENOTAZIONE

Rientrano nella categoria precedente gli investimenti ordinati nell'anno 2024 per i quali non sono stati versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisto entro 31.12.2024.

In caso di prenotazione del credito di imposta effettuata con i vecchi modelli, **occorreva re-inviare entro il 17.07.2025** la richiesta di prenotazione delle risorse con i modelli approvati nel 2025, per mantenere la cronologia precedente. Diversamente si rientra in una nuova cronologia.

- **Misura credito di imposta**: 20% fino a € 2,5 milioni, 10% per la parte superiore e fino a € 10 milioni e 5% per la parte superiore e fino a € 20 milioni.
- **Reinvio Comunicazione GSE** su nuovi moduli D.M. 15.05.2025 entro il 17.07.2025 oppure nuovo invio prenotazione, acconto e completamento.
- **Utilizzo** credito di imposta in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di interconnessione; occorre attendere la disponibilità del credito nel cassetto fiscale.
- **Codice tributo: 7077** per beni materiali 4.0 – **anno di riferimento** = anno di completamento degli investimenti.

Si illustrano contenuto e modalità per l'invio dei modelli di comunicazione per poter ottenere il credito di imposta previsto dalla 4.0 per l'anno d'imposta 2025.
la data iniziale deve coincidere con la data del primo impegno giuridicamente vincolante che rende gli investimenti irreversibili.
La data finale coincide con la data (presunta in caso di comunicazione preventiva) di completamento degli investimenti.

I crediti d'imposta, si possono usare in compensazione, indicando[2] i codici tributo, menzionati nella risoluzione e come **«anno di riferimento» l'anno di completamento dell'investimento agevolato riportato nella comunicazione di completamento inviata.**

Nelle comunicazioni deve essere apposta **la firma elettronica qualificata.**
All'interno dei campi da compilare, deve essere inserito **un punto e non una virgola per i numeri decimali.**
Una volta compilati, i moduli devono essere inviati via Pec all'indirizzo: ***transizione4@pec.gse.it*** .
L'oggetto deve essere diverso a seconda dei casi:
per la comunicazione preventiva «Comunicazionepreventiva_Codice fiscale oppure partita Iva dell'impresa», per quella consuntiva «Comunicazionedicompletamento_Codice fiscale oppure partita Iva dell'impresa».
È necessario inviare una Pec per ogni modello da trasmettere. Le **richieste informative al GSE** potranno essere inviate attraverso il **portale «Assistenza clienti**» del Gse compilando il form **«Richiedi Supporto»** o, in alternativa, scrivendo all'indirizzo ***supportoimprese@gse.it* .**

Come si individua il momento di effettuazione dell'investimento?
Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli investimenti si a riferimento[3] indipendentemente dal regime contabile adottato, alle regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, ai sensi del quale:
- per l'acquisto di beni mobili, rileva la data di consegna o spedizione
- per i beni acquisiti con contratti di leasing, il momento in cui il bene viene consegnato all'utilizzatore (o la data di esito positivo del collaudo se previsto);
- per i beni realizzati mediante un contratto di appalto a terzi, la data di ultimazione della prestazione o del collaudo (se previsto) ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, la data in cui l'opera o porzione di essa risulta verificata ed accettata dal committente;
- per i beni realizzati in economia, rileva la data di sostenimento dei costi (per es. costi concernenti la progettazione dell'investimento, i materiali acquistati o prelevati dal magazzino, la mano d'opera diretta ecc.) secondo i criteri sopra elencati.

Irrilevanza fiscale. Il bonus:
- non concorre alla formazione del reddito imponibile né della base imponibile Irap;

[2] risoluzione 19/E del 12 aprile 2024
[3] Art. 109, commi 1 e 2, del TUIR

- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (Art. 61 e 109 del TUIR)
- deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Dicitura in fattura per investimenti 2025.
Le fatture (sia d'acconto che di saldo) e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni agevolative applicabili, pena la revoca dell'agevolazione. Ad esempio:
"Bene agevolabile ai sensi dell'art. 1, commi 1051-1063 e 1065, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), come da ultimo modificata dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) – credito d'imposta beni strumentali nuovi 4.0."
La dicitura va indicata: (i) su ogni fattura relativa all'acquisto del bene agevolato (anche per acconti). In caso di fattura elettronica, la dicitura può essere inserita nel campo "Causale" o "AltriDatiGestionali" oppure in un allegato PDF; (ii) Anche nei documenti di trasporto (DDT) o nei contratti d'acquisto, per maggior chiarezza.

Recupero del credito di imposta - Se l'impresa, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di avvenuta interconnessione (periodo di sorveglianza), cede a titolo oneroso il bene agevolato, il credito d'imposta deve essere corrispondentemente ridotto.
Investimenti sostitutivi. La rideterminazione del credito d'imposta è esclusa in caso di investimenti sostitutivi dei beni materiali 4.0 nel corso del periodo di sorveglianza, nel caso in cui l'impresa:

a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe oppure superiori.
b) attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione secondo le regole previste per l'investimento originario.

Perizie e attestazioni tecniche:

- Per investimenti fino a 300.000 euro: dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante
- Per investimenti da 300.000 a 2,5 milioni: perizia semplice o attestazione di conformità rilasciata da ingegnere/perito industriale iscritto all'albo
- Per investimenti superiori a 2,5 milioni: perizia giurata asseverata da parte di ingegnere/perito industriale iscritto all'albo

Ulteriore documentazione specifica:

- Attestazione del fornitore dei beni sulle caratteristiche tecniche 4.0
- Schemi di interconnessione al sistema informativo aziendale
- Analisi dei requisiti tecnici obbligatori allegati alla normativa
- Eventuale certificazione di enti accreditati (facoltativa ma consigliata)
- Documentazione fotografica dell'installazione e dell'interconnessione

Regime De Minimis e Limiti
Il regime De Minimis stabilisce che un'impresa può ricevere aiuti pubblici (compresi crediti d'imposta) fino a un massimo di 300.000 euro (200.000 euro per il settore del trasporto su strada) nell'arco di tre esercizi finanziari, calcolati su base mobile.

Aspetti da considerare:

- Il Credito d'Imposta 4.0 può essere fruito come aiuto di Stato in regime De Minimis se l'impresa lo preferisce
- In alternativa, può essere richiesto come aiuto automatico notificato, senza i limiti De Minimis ma con adempimenti maggiori
- Il cumulo con altri aiuti De Minimis deve essere monitorato attentamente
- Il superamento del limite comporta la decadenza dell'intero beneficio

Le imprese devono conservare il Registro Nazionale Aiuti (RNA) aggiornato e verificare periodicamente la capienza De Minimis disponibile attraverso la consultazione del RNA sul portale ufficiale.

Requisiti Minimi di Interconnessione

La normativa specifica cinque requisiti tecnici minimi che il bene interconnesso deve soddisfare, come dettagliato nell'Allegato A della Legge 232/2016:

1. **Controllo automatico**: La macchina deve essere dotata di controllo CNC o PLC che permetta l'esecuzione automatica di istruzioni di lavorazione senza necessità di intervento manuale continuo.
2. **Interconnessione ai sistemi**: Il bene deve scambiare informazioni con sistemi interni (ERP, MES, SCADA) o esterni (fornitori, clienti, supply chain) attraverso protocolli standard di comunicazione industriale (OPC-UA, MQTT, etc.).
3. **Integrazione logistica**: Il macchinario deve essere integrato con il sistema logistico aziendale o con la rete di fornitura e/o distribuzione, permettendo la tracciabilità dei materiali e dei prodotti.
4. **Interfaccia uomo-macchina evoluta**: Deve essere presente un'interfaccia semplice e intuitiva che supporti l'operatore nelle attività, fornendo informazioni chiare sullo stato della macchina e consentendo interventi rapidi.
5. **Rispondenza agli standard di sicurezza**: Conformità alle più recenti normative di sicurezza, salute e igiene del lavoro, con sistemi certificati che proteggano gli operatori.

La perizia tecnica deve attestare esplicitamente il possesso di questi cinque requisiti, pena l'inagevolabilità dell'investimento.

Controlli e Verifiche dell'Agenzia delle Entrate - Prepararsi a un Eventuale Controllo

L'Agenzia delle Entrate può verificare la corretta fruizione del Credito d'Imposta 4.0 fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di utilizzo del credito. È fondamentale mantenere una documentazione ordinata e completa.

Checklist documentale per i controlli:

- Fascicolo tecnico completo con perizie e attestazioni
- Fatture d'acquisto originali con descrizione tecnica dettagliata dei beni
- Contratti di fornitura, installazione e collaudo
- Dichiarazione di interconnessione con data certa (marca temporale o PEC)
- Documentazione fotografica dell'installazione e dei collegamenti
- Schemi tecnici di interconnessione con i sistemi informatici (diagrammi di rete, architetture)
- Screenshot o registrazioni video del funzionamento dell'interconnessione
- Registro degli investimenti agevolati con evidenza delle quote utilizzate

- Modelli F24 di utilizzo del credito con codice tributo corretto
- Dichiarazioni dei redditi con evidenza del credito nel quadro RU
- Ricevute delle comunicazioni inviate al GSE/MIMIT

Durante il controllo, i verificatori possono:

- Richiedere ispezioni fisiche presso lo stabilimento per verificare l'effettiva presenza e funzionamento dei beni
- Verificare l'effettivo funzionamento dell'interconnessione con test pratici
- Controllare la corrispondenza tra perizia tecnica e realtà operativa
- Richiedere spiegazioni dettagliate sui criteri di calcolo del credito
- Verificare il rispetto dei termini di comunicazione al MIMIT
- Controllare la coerenza tra investimenti dichiarati e documentazione contabile

È consigliabile designare un referente tecnico aziendale in grado di illustrare il funzionamento dei sistemi interconnessi e preparare una presentazione che dimostri visivamente l'integrazione dei beni nel sistema informativo aziendale.

Sanzioni e Recupero del Credito Indebitamente Fruito

In caso di fruizione indebita del Credito d'Imposta 4.0, l'Agenzia delle Entrate procede al recupero del credito maggiorato di:

- Interessi calcolati al tasso legale vigente (attualmente 2,5% annuo)
- Sanzioni dal 100% al 200% dell'importo indebitamente utilizzato (a seconda della gravità e della colpa)
- Eventuali sanzioni penali in caso di dichiarazioni false o fraudolente (da 1 a 3 anni di reclusione per frode fiscale)

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e si riserva ulteriori approfondimenti.

Studio Commercialista Associato Contrino